

# **Controllo sulle giornate per gli intermittenti**

*Il prossimo 27 Giugno 2016 scadrà il primo triennio di applicazione del tetto massimo di impiego dei lavoratori intermittenti, pari a 400 giornate nel triennio mobile.*

*Si ricorda infatti che, a decorrere dal 28 Giugno 2013, con l'entrata in vigore del D.L. n. 76/2013, è stato limitato l'impiego di personale con contratto di lavoro intermittente ponendo un tetto di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari, con esclusione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.*

*La violazione del limite comporta la trasformazione del rapporto intermittente in un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data in cui si verifica il superamento del limite.*

.....

Ricordiamo brevemente che il decreto legge 76/2013 ha imposto una restrizione all'uso di questa tipologia di rapporto di lavoro, lasciando, però, immutati i limiti di carattere oggettivo o soggettivo per il ricorso a questo contratto. La norma ne ha infatti limitato l'utilizzo per ogni dipendente con lo stesso datore di lavoro, a un massimo di quattrocento giornate di effettivo impiego nell'arco di tre anni solari.

La disposizione individua anche gli ambiti esclusi dalla limitazione: si tratta dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

## **Calcolo**

Il monitoraggio delle prestazioni va effettuato partendo dal giorno in cui il lavoratore intermittente deve essere occupato e andando indietro nel tempo di tre anni. Tale conteggio deve tenere conto solo delle giornate di effettiva attività prestate dopo l'entrata in vigore della norma stessa.

## **Conseguenze per mancato rispetto**

Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del limite sono rilevanti. Infatti, in tutti i settori diversi da quelli in cui opera l'esclusione, un eventuale superamento del tetto delle quattrocento giornate determina la trasformazione del rapporto in un "normale" contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data in cui si verifica il superamento del limite.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

La legge del 2013 ha difatti introdotto un limite giuridico che supera le previsioni della contrattazione collettiva e le possibilità di stipula soggettive del contratto. La violazione fa scattare la presunzione legale e assoluta che non ammette prova contraria, con l'inevitabile insorgenza di un rapporto a tempo pieno e indeterminato di tipo ordinario.

Ricordiamo che ai fini del computo delle giornate lavorative vale una unità quella in cui si è collocata la prestazione, a prescindere dalla sua durata.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)